

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE

Articolo 1

E' costituita una Associazione denominata "FILARMONICA VITTORIO BELLINI", già fondata nel 1865 e ricostituita in data 28 maggio 1986 e che l'Associazione viene oggi nuovamente ricostituita, per l'adeguamento alle vigenti normative in materia, con le finalità ed il funzionamento che sono determinati dal presente statuto.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Monsummano Terme (PT), via della Libertà n. 42.

TITOLO II - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

L'associazione è apolitica e apartitica, non ha fini di lucro, e persegue le seguenti finalità:

- a. promozione e diffusione della cultura musicale;
- b. sviluppo dell'associazionismo e il volontariato musicale;
- c. svolgimento di attività didattica aperta a tutti e particolarmente ai giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica;
- d. presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa Associazione o da enti pubblici o privati, Comitati e Associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- e. organizzazione e realizzazione - anche per conto terzi - di manifestazioni, raduni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- f. incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri;
- g. realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e della tecnica musicale; edizione e distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- h. collaborazione con Enti pubblici e privati, Associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- i. promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza.

Articolo 4

Le finalità di cui all'articolo 3 che precede saranno perseguite dalla Associazione dotandosi di una struttura organizzativa a carattere democratico.

Le cariche associative saranno elettive e gratuite.

Saranno altresì gratuite (salvo il diritto ad ottenere il rimborso delle spese anticipate per conto dell'Associazione) le prestazioni fornite dagli associati, i quali agiranno in modo personale e spontaneo.

TITOLO III - ASSOCIATI

Articolo 5

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto ed intendono collaborare al raggiungimento delle finalità che l'Associazione si è prefissata, di cui all'articolo 3 che precede.

In particolare potranno acquisire la qualifica di associati tutti gli amanti della musica, siano essi suonatori o meno, i quali siano interessati a collaborare alla diffusione della musica medesima, mediante l'organizzazione e lo svolgimento di attività di educazione musicale, nonché l'organizzazione e la partecipazione alle manifestazioni civili, religiose o folcloristiche promosse dall'Associazione od alle quali l'Associazione intenda aderire.

Articolo 6

Sono soci coloro che sottoscrivono la tessera dell'Associazione, la quale deve essere rinnovata ogni anno.

I Soci accettano senza riserve le norme statutarie e regolamenti e ne fanno proprie le finalità.

Articolo 7

L'ammissione a Socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro la cui decisione non è ammesso appello.

La domanda a Socio da parte di un minorenni, dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la potestà.

Articolo 8

I membri dell'Associazione sono obbligati ad osservare il presente Statuto ed i Regolamenti interni di attuazione dello stesso.

Gli associati hanno il dovere di difendere sempre il buon nome dell'Associazione e di osservare le regole dettate dalle Istituzioni ed Associazioni alle quali l'Associazione stessa aderisce.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione, di partecipare a tutte le attività dell'Associazione secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento e di riunirsi in assemblea (cd *"Assemblea generale degli associati"*, di cui al Titolo IV Capo I infra) per discutere e votare riguardo le questioni concernenti l'Associazione nonché eleggere il Consiglio Direttivo.

Articolo 9

Gli Associati prestano la loro opera a favore dell'Associazione gratuitamente, essendo loro vietato stipulare con l'Associazione stessa contratti di lavoro sia dipendente che autonomo.

Tutti gli incarichi sociali e direttivi si intendono a titolo gratuito.

La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo purché, come detto, da parte di soggetti terzi non associati ed esclusivamente nei limiti in cui ciò risulti necessario ai fini del suo regolare funzionamento o per qualificare / specializzare l'attività da essa svolta.

Articolo 10

La qualifica di associato viene meno nelle seguenti ipotesi tassative:

- decesso;
- dimissioni volontarie, comunicate a mezzo lettera raccomandata da inviare al Presidente dell'Associazione, presso la sede dell'Associazione medesima;
- morosità: l'associato che non provvederà al pagamento della quota associativa entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;
- espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commetta azioni ritenute disonorevoli, dentro e fuori dell'Associazione, o che con la propria condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

La delibera di espulsione adottata dal Consiglio Direttivo dovrà essere ratificata dall'Assemblea Generale degli associati.

Il socio espulso non può più essere riammesso.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- Assemblea Generale degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere.

Le cariche di Segretario e di Tesoriere potranno essere cumulate con quelle di Presidente e di Vice Presidente; con la precisazione che Presidente e Vice Presidente potranno cumulare alla propria una sola tra le suddette cariche di Segretario e di Tesoriere.

Capo I - L'Assemblea generale degli associati

Articolo 12

L' "assemblea generale degli associati" è il massimo organo deliberativo dell'Associazione medesima. L'Assemblea è composta da tutti gli iscritti alla Associazione in regola con il versamento della quota annua.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza dal Vice - Presidente.

In caso di assenza di entrambi l'Assemblea provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Articolo 13

Tanto l'Assemblea "ordinaria" che quella "straordinaria" saranno valide con la presenza della maggioranza dei soci maggiorenni.

Fatta eccezione per le materie riservate alle delibere in sede "straordinaria", l'Assemblea in sede "ordinaria" delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione, ed in particolare:

- nomina il Consiglio Direttivo (a tal proposito vale l'eleggibilità libera degli organi amministrativi e direttivi);
- approva rendiconti preventivi e consuntivi, nonché le relazioni annuali del Consiglio Direttivo;
- approva i programmi dell'attività dell'Associazione.

Le variazioni dello Statuto potranno essere discusse e deliberate all'Assemblea in sede "straordinaria", solamente se poste all'ordine del giorno, e con la seguente maggioranza: voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei votanti, i quali rappresentino la metà più uno degli associati.

E' altresì competente l'Assemblea in sede "straordinaria" qualora si intenda procedere a deliberare lo scioglimento dell'Associazione, che potrà essere dalla stessa approvato con le seguenti maggioranze:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) degli associati presenti aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati presenti aventi diritto di voto;

Articolo 14

La convocazione dell'Assemblea generale degli associati avverrà normalmente entro il 31 (trentuno) marzo di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno degli associati, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso nella sede almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato o consegnato a mano al domicilio degli associati.

Articolo 15

Hanno diritto di voto in Assemblea gli associati maggiorenni che abbiano effettuato il rinnovo annuale della tessera di iscrizione all'Associazione almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento della riunione dell'Assemblea medesima.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Nessun associato potrà essere rappresentato da altri.

L'Assemblea (sia in sede "ordinaria" che in sede "straordinaria") delibera a scrutinio palese, salvo diversa richiesta presentata da almeno 2/3 (due terzi) degli associati presenti.

Articolo 16

Le decisioni adottate dall'Assemblea generale degli associati, sia "ordinaria" che "straordinaria", vincolano tutti gli associati, anche se dissenzienti od assenti.

Ciascun associato ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea, che sarà redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Capo II - Il Consiglio Direttivo

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo viene nominato dall'Assemblea in sede "ordinaria" (ai sensi dell'art. 13 che precede) - ossia da tutti i soci maggiorenni, senza possibilità di deleghe, ed è costituito da 5 (cinque) membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta.

Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere ed altri eventuali incaricati.

Articolo 18

Al Consiglio Direttivo - oltre che, come detto, di provvedere nel proprio ambito alla nomina del Presidente dell'Associazione, del Vicepresidente, del Segretario, del Tesoriere, di altri eventuali incaricati - spetta di:

- deliberare sulle domande di ammissione degli associati;
- proporre all'Assemblea l'esclusione di associati per morosità od indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente Statuto;
- assumere deliberazioni in merito al comportamento durante l'attività sociale degli associati aderenti;
- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari che si rendessero necessari verso gli associati;
- redigere il regolamento dell'Associazione;
- concedere "nulla osta" in ordine al rendiconto preventivo e consuntivo redatto dal Tesoriere, da sottoporre successivamente al vaglio dell'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- fissare le date delle Assemblee ordinarie degli associati (da svolgersi almeno una volta l'anno);
- programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo risponde del buon andamento dell'Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga dell'art. 38 del C.C.

Capo III - Il Presidente ed il Vicepresidente

Articolo 19

Il Presidente dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Capo IV - Il Segretario ed il Tesoriere

Articolo 20

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Provvede altresì alla conservazione dei beni dell'Associazione ed esegue i vari compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, redige il rendiconto preventivo e consuntivo, predispose la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

TITOLO V - ENTRATE E PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 21

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli associati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da Convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili, pervenuti a seguito di donazioni, lasciti o successioni.

Articolo 22

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Ogni anno, entro il 31 (trentuno) marzo, il Consiglio Direttivo presenta all'Assemblea degli associati la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso.

I bilanci consuntivo e preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché gli associati possano prenderne visione.

Articolo 23

Gli eventuali utili di esercizio dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di esercizio, riserve, avanzi di gestione, fondi e/o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge.

TITOLO VI - SEZIONI SECONDARIE

Articolo 24

L'Associazione potrà costituire delle Sezioni nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare gli scopi sociali.

TITOLO VII - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 25

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato ed essa non potrà sciogliersi se non per decisione adottata dall'Assemblea in sede "straordinaria", appositamente convocata a tale scopo dal Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, il patrimonio dell'Organizzazione dovrà necessariamente essere devoluto ad altra/e Associazione/i od Ente/i avente/i fini analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione dovrà pertanto altresì decidere a favore di quale/i organizzazione/i che operino in identico analogo settore devolvere il patrimonio esistente (dedotte le passività) e nominare uno o più liquidatori, da scegliersi preferibilmente tra gli associati.

TITOLO VIII - NORME RESIDUALI

Articolo 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli atti emessi dagli organi competenti, si rinvia alle norme del Codice Civile.